



4.1.02.03

1° settembre 2012

Ordinanza municipale mensa scolastica scuole elementari Mendrisio

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 37 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
- gli artt. 51, 119, 127, 130 del Regolamento comunale;
- il Regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie ai costi degli istituti scolastici comunali;
- la Legge organica comunale,

ordina

Art. 1 Campo di applicazione

I bambini che frequentano le scuole elementari dell'Istituto scolastico della Città di Mendrisio e che non sono in grado di consumare il pasto di mezzogiorno al proprio domicilio, possono fruire, alle condizioni presentate di seguito, della mensa scolastica istituita presso le sedi scolastiche di Canavée, Arzo e Ligornetto.

Il numero massimo degli iscritti è fissato a:

Mendrisio: 50 ragazzi

Arzo: 20 ragazzi

Ligornetto: 20 ragazzi

Art. 2 Competenze

L'applicazione della presente ordinanza è di competenza del Consiglio di direzione dell'Istituto scolastico comunale.

Art. 3 Beneficiari e condizioni

1. I seguenti criteri costituiscono titolo preferenziale per l'ammissione:
 - a) famiglie la cui necessità di fruire della mensa scolastica è manifesta (entrambi i genitori lavorano);
 - b) famiglie monoparentali in cui l'unico genitore lavora;
 - c) particolari condizioni di salute dei genitori;
 - d) situazioni di disagio familiare segnalate dai Servizi sociali cantonali e comunali competenti, dalla Commissione Tutoria Regionale o dal Municipio.
2. L'ammissione avviene indipendentemente dal reddito conseguito dal o dai genitori.

Art. 4 Presentazione della richiesta

1. La richiesta per ottenere l'autorizzazione a frequentare la mensa scolastica va presentata dalla famiglia al Consiglio di direzione dell'Istituto scolastico utilizzando un apposito modulo ottenibile presso la segreteria scolastica.
2. Al modulo citato la famiglia dovrà allegare la seguente documentazione:
 - certificato/i di lavoro;
 - ultima notifica di tassazione;
 - eventuali certificati medici comprovanti le condizioni di salute dei genitori;
 - le eventuali motivazioni scritte rilasciate dai Servizi sociali competenti, dalla Commissione Tutoria Regionale o dal Municipio.
3. La richiesta per frequentare la mensa **con il mese di settembre** del successivo anno scolastico deve pervenire alla segreteria dell'Istituto entro e non oltre il 30 giugno.
4. La richiesta va ripresentata ogni anno.

Art. 5 Frequenza

Le famiglie i cui figli fruiscono della mensa scolastica, s'impegnano affinché la loro frequenza risulti regolare; la costante e non giustificata irregolarità di presenza può essere motivo di revoca dell'iscrizione.

Art. 6 Costo

1. In base al reddito imponibile cantonale della famiglia è richiesto il seguente contributo (importo inteso per pasto consumato):

Reddito Famiglia		Importo
da Fr.	a Fr.	
Fr. 0.--	Fr. 58'084.--	Fr. 8.--
Fr. 58'085.--		Fr. 15.--

La famiglia verserà l'importo dovuto puntualmente alla fine di ogni mese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di direzione.

2. Il Consiglio di direzione ha la facoltà di adeguare il prezzo del pasto qualora un forte aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo lo giustificasse.

Art. 7 Periodo di apertura della mensa scolastica

Si potrà usufruire dei pasti presso la mensa scolastica tutti i giorni previsti dal calendario scolastico emanato dal Dipartimento Educazione Cultura e Sport (DECS), eccetto tutti i mercoledì, l'11 novembre (festa di San Martino) se cade in un giorno scolastico e il giovedì Santo.

Art. 8 Reclamo

Contro l'eventuale decisione negativa comunicata dal Consiglio di direzione è data facoltà di reclamo al Municipio della Città di Mendrisio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 9 Informazione alle famiglie

Il Consiglio di direzione informerà le famiglie, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, della possibilità e delle modalità d'iscrizione alla mensa scolastica.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2012.

Adottata con risoluzione municipale No. 9446 del 22 agosto 2012.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 24 agosto 2012 al 7 settembre 2012.

Modifica articolo 1 (Campo di applicazione) adottata con risoluzione municipale n. 3345 dell'11 aprile 2017. Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 21 aprile 2017 al 23 maggio 2017.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Il Municipio